



Confederación Empresarial de Sociedades Laborales

LEGGÉ

4/1997

PRESENTAZIONE

E' trascorso quasi un anno dalla nascita della legge di società lavorative, durante il quale abbiamo potuto verificare il successo che questa legge ha significato, non soltanto per quanto riguarda il suo obiettivo principale, che era quello di incentivare la creazione di questo tipo di imprese, ma anche riguardo la sua contribuzione alla chiarificazione dei vuoti legali che erano apparsi durante la sua regolazione anteriore.

Dell'importanza e dell'innovamento che ha significato la figura delle società lavorative dá idea il fatto che non esista paragone nel resto dell'europa. e' genuinamente spagnola. che ha servito come modello per i legislatori dei paesi ispanoamericani, che l'hanno incorporata i loro ordinamenti giuridici, a causa dei buoni risultati con essa ottenuti. e' successo così in paesi come costa rica e argentina, i quali hanno visto in questo modello una possibilità di uscire dalla disoccupazione ciclica che ci colpisce.

Questa pubblicazione è la modesta contribuzione della nostra associazione alla lotta contro la disoccupazione, in quanto va diretta, fundamentalmente, alle persone imprenditrici e interessate a conoscere formule di autoccupazione collettiva. lungo i dieci anni di esistenza abbiamo accumulato l'esperienza sufficiente per avallare questo modello giuridico, che ha avuto un'efficacia dimostrata, perfettamente consolidato. per ciò pronostichiamo al movimento una lunga vita e ogni volta una maggiore presenza nel mondo economico.

JUAN CARLOS I RE DELLA SPAGNA

A tutti i presenti, dovete sapere che le cortes generales hanno approvato e che io vengo a sancire la seguente Legge:

Esposizione dei motivi

La finalità di ottenere nuovi metodi di creazione di posti di lavoro, incoraggiando allo stesso tempo la partecipazione dei lavoratori nell'impresa, d'accordo con il mandato dell'articolo 129.2 della costituzione, è una preoccupazione costante della società alla quale il legislatore non è estraneo. la legge 15/1986, del 25 aprile, di società anonime lavorative, fu, nel campo dell'impresa, un passo importante in questo senso. nonostante ciò la profonda riforma portata a termine dalla legge 19/1989, del 25 luglio, di adeguamento delle società di capitale alle norme comunitarie e il cambio di direzione che ha provato negli ultimi anni il quadro societario nella spagna, che ha portato all'approvazione e promulgazione della nuova legge 2/1995, del 23 marzo, di società di responsabilità limitata, esigono una regolazione delle società lavorative d'accordo con i cosiddetti cambi e con le citate norme comunitarie.

E' saputo che dalla menzionata riforma di 1989 la proporzione di società che prendono la forma di responsabilità limitata è andata da un numero esiguo, prima della cosiddetta data, ad elevarsi fino il 92 per 100 di tutte quelle che adesso si costituiscono. si aggiunge a ciò che la nuova legge di società di responsabilità limitata permette una maggiore flessibilità che la società anonima. l'importo minore della cifra di capitale, le spese minori di costituzione, il numero illimitato di soci e i fattori personalisti che si collegano con la sua condizione di società di capitale sono alcune delle caratteristiche della società limitata, che la rendono più adeguata come formula giuridica di organizzazione economica per i lavoratori e come veicolo di partecipazione nell'impresa. nonostante ciò, lasciando alla volontà delle parti l'adozione di una forma o l'altra.

La nuova regolazione rispetta le linee principali del concetto di società lavorativa, tra cui bisogna menzionare: che la maggior parte del capitale deve essere proprietà dell'insieme dei soci lavoratori che vi prestano servizi retribuiti in modo personale e diretto, il cui rapporto lavorativo deve essere per tempo indefinito; fissazione di un limite all'insieme dei lavoratori non soci ingaggiati per tempo indefinito; fissazione del massimo di capitale che può possedere ogni socio; esistenza di due tipi di azioni o partecipazioni secondo i loro proprietari siano lavoratori o no; diritto di acquisizione preferente in caso di trasmissione delle azioni o partecipazioni di natura lavorativa; costituzione di un fondo di riserva speciale destinato a compensare perdite. esse costituiscono le note essenziali che insieme alle bonifiche fiscali contribuiscono alla promozione e allo sviluppo di questo tipo di società.

Sono conseguenze di queste idee matrici e garanzia dei benefici fiscali che si attribuiscono a queste società l'aggiunta dell'aggettivo "lavorativo" al nome che portano, l'iscrizione al ministero di lavoro e affari sociali delle competenze per qualificare come lavorativa una società determinata, la creazione di un registro amministrativo che serva di controllo delle loro caratteristiche, tra le quali, soprattutto, la proporzionalità delle due diverse

classi previste e gli effetti che la loro alterazione hanno sull'esistenza o sulla perdita della loro qualifica di lavorativa. tutto ciò eccettuando le competenze delle comunità autonome.

In tutto quello che non è previsto nel testo verranno applicate alle società lavorative, con carattere generale, le norme corrispondenti alle società anonime o di responsabilità limitata, secondo la forma che esse abbiano, con le seguenti eccezioni indispensabili per mantenere le caratteristiche proprie della società lavorativa. una di esse, che la differenza sia della società anonima sia di quella di responsabilità limitata, è quella relativa al diritto di preferente acquisizione nel caso della trasmissione delle azioni o partecipazioni della classe lavorativa, che si configura con carattere legale e che pretende, in primo luogo, l'aumento del numero di soci lavoratori in beneficio dei lavoratori non soci, e in secondo luogo che non diminuisca il numero di lavoratori soci. un'altra, che suppone una differenza riguardo la regolazione generale delle società limitate, è che le partecipazioni di una società lavorativa devono essere una radicale uguaglianza, senza che venga ammessa la creazione di partecipazioni con diverse classi di diritti. suppone anche una variazione riguardo la regolazione delle società di responsabilità limitata la previsione del fatto che l'organo di amministrazione deve essere nominato secondo il sistema proporzionale e non d'accordo con il sistema maggioritario che regge le citate società.

Bisogna risaltare anche quanto segue: per ovviare la perdita della qualifica di "lavorativa", evitando che acquisizioni a volte inevitabili come le acquistate in virtù di eredità o, a volte molto convenienti, come quelle che procedono dall'esercizio del diritto di acquisizione preferente, eliminino questa qualifica, si è elevato fino la terza parte il numero di azioni o di partecipazioni che può possedere ogni socio, con l'eccezione prevista per le società partecipate da enti pubblici. per ultimo, il valore delle azioni in caso di acquisizione preferente deve essere, se c'è discrepanza, il valore reale, valore che verrà fissato dall'auditore della società, e se essa non avesse l'obbligo di nominarlo dalla persona designata per il caso dagli amministratori, il che suppone una situazione più giusta che l'anteriore, e in totale consonanza con la regolazione generale delle società di capitale per questa materia.

Infine, si attribuisce a questo tipo societario determinati benefici fiscali secondo il loro scopo sociale, oltre a quello economico, che la loro creazione ed esistenza coinvolge.

Capitolo I

Regime Societario

Articolo 1. *Concetto di “Società Lavorativa”*

1. Le società anonime o di responsabilità limitata in cui la maggior parte del capitale sociale appartenga ai lavoratori che vi prestino servizi retribuiti in modo personale e diretto, il cui rapporto lavorativo lo sia per tempo indefinito, potranno ottenere la qualifica di “società lavorativa” quando concorrano i requisiti stabiliti nella presente legge.
2. Il numero di ore–anno lavorate dai lavoratori ingaggiati per tempo indefinito che non siano soci non potrà essere superiore al 15 per 100 del totale di ore–anno lavorate per i soci lavoratori. se la società avesse meno di venticinque soci lavoratori, la cosiddetta percentuale non potrà essere superiore al 25 per 100 del totale di ore–anno lavorate dai soci lavoratori. per il calcolo di queste percentuali non si terranno in conto i lavoratori con contratto di durata determinata. se fossero superati i limiti previsti nel paragrafo di cui sopra la società entro il termine massimo di tre anni dovrà raggiungerli, riducendo, al minimo, ogni anno una terza parte della percentuale in cui inizialmente si ecceda o superi il massimo legale. la superazione dei limiti dovrà essere comunicata al registro di società lavorative, per la sua autorizzazione dall’organo da cui essa dipenda, secondo le condizioni e i requisiti che verranno stabiliti nel regolamento previsto nella disposizione finale seconda.

Articolo 2. *Competenza amministrativa.*

1. Corrisponde al ministero di lavoro e affari sociali o, se fosse il caso, alle comunità autonome che abbiano ricevuto i corrispondenti trasferimenti di funzioni e servizi, il conferimento della qualifica di “società lavorativa”, nonché il controllo dell’adempimento dei requisiti stabiliti in questa legge e, se fosse il caso, la facoltà di risolvere sulla squalifica.
2. La qualifica si concederà previa richiesta della società, alla quale accompagnerà la documentazione che venga determinata regolarmente. in ogni caso, le società di nuova costituzione apporteranno copia autorizzata della corrispondente scrittura, secondo la sua forma, in cui figuri espressamente la volontà dei conferenti di fondare una società lavorativa. e se la società è preesistente, copia della scrittura di costituzione e, se fosse il caso, di quelle relative a modifiche di statuti, dovutamente iscritte nel registro mercantile, nonché certificazione letterale di questo registro su registrazioni in vigore relative alla stessa, e certificazione dell’accordo dell’assemblea generale, favorevole alla qualifica di società lavorativa.

Articolo 3. *Denominazione sociale.*

1. Nella denominazione della società dovranno figurare l'indicazione "società lavorativa" o "società di responsabilità limitata lavorativa", o le abbreviazioni sal o sll, secondo il caso.
2. L'aggettivo "lavorativa" non potrà essere compreso nella denominazione da società che non abbiano ottenuto la qualifica di "società lavorativa".
3. La denominazione di lavorativa figurerà in tutta la documentazione, corrispondenza, note di richieste e fatture, nonché in tutti gli annunci che si debba pubblicare per disposizione legale o statutaria.

Articolo 4. *Registro amministrativo di società lavorative e coordinazione con il registro mercantile.*

1. A effetti amministrativi si crea nel ministero di lavoro e affari sociali un registro di società lavorative in cui figureranno gli atti che vengano determinati in questa legge e le sue norme di sviluppo, tutto ciò eccettuando le competenze di esecuzione che prendano le comunità autonome.
2. La società avrà personalità giuridica dal momento della sua iscrizione nel registro mercantile, anche se, per l'iscrizione nel cosiddetto registro di una società con la qualifica di lavorativa si dovrà apportare il certificato dimostrando che la cosiddetta società è stata qualificata dal ministero di lavoro e affari sociali o dall'organo competente della rispettiva comunità autonoma come tale e iscritta nel registro amministrativo a cui fa riferimento il paragrafo di cui sopra. la natura iscritta nel registro mercantile del carattere lavorativo di una società si farà mediante emarginato sulla pagina aperta alla società, nella forma ed entro i termini stabiliti regolamentariamente, con notifica al registro amministrativo.
3. Il registro mercantile non effettuerà nessuna iscrizione di modifica di statuti di una società lavorativa che possa interessare la composizione del capitale sociale o il cambio di domicilio fuori del termine municipale, senza che venga apportato dalla stessa il certificato del registro di società lavorative di cui ne risulti sia la risoluzione favorevole del fatto che la cosiddetta modifica non interessa la qualifica della società di cui si tratti come lavorativa, sia l'iscrizione registrata del cambio di domicilio.
4. L'ottenzione della qualifica come lavorativa da parte di una società anonima o di responsabilità limitata non sarà considerata trasformazione sociale né sarà sottomessa alle norme applicabili alla trasformazione di società.
5. La società lavorativa dovrà comunicare periodicamente al registro amministrativo le trasmissioni di azioni o partecipazioni mediante certificazioni del libro-registro di azioni nominative o del libro di soci.

Articolo 5. *Capitale sociale e soci.*

1. Il capitale sociale sarà diviso in azioni nominative o in partecipazioni sociali. nel caso di "società anonima lavorativa" lo sborsamento dei dividendi passivi dovrà essere effettuato entro il termine indicato negli statuti sociali.
2. Non sarà valida la creazione di azioni di classe lavorativa private del diritto di voto.

3. Nessuno dei soci potrà possedere azioni o partecipazioni sociali che rappresentino oltre la terza parte del capitale sociale, a meno che si tratti di società lavorative partecipate dallo stato, le comunità autonome, le entità locali o le società pubbliche partecipate da qualsiasi di tali istituzioni, nel cui caso la partecipazione delle entità pubbliche potrà superare il cosiddetto limite, senza raggiungere il 50 per 100 del capitale sociale. la stessa percentuale potranno avere le associazioni o altre entità senza lucro. nei supposti di trasgressione dei limiti che vengono indicati, la società dovrà adattare alla legge la situazione dei suoi soci riguardo il capitale sociale, entro il termine di un anno dal momento del primo inadempimento da parte di qualsiasi.

Articolo 6. *Classi di azioni e di partecipazioni.*

1. Le azioni e partecipazioni delle società lavorative si divideranno in due classi: quelle che siano di proprietà dei lavoratori il cui rapporto lavorativo lo sia per tempo indefiniti e i restanti. la prima classe si denominerà “classe lavorativa” e la seconda “classe generale”.
2. Nel caso di “società anonima lavorativa” le azioni saranno rappresentate necessariamente mediante titoli, individuali o multipli, numerati correlativamente, nei quali, oltre alle menzioni richieste con carattere generale, si indicherà la classe a cui appartengono.
3. I lavoratori, soci o non soci, con contratto per tempo indefinito che acquistino per qualsiasi titolo azioni o partecipazioni sociali, appartenenti alla “classe generale” hanno diritto di esigere dalla società l’inclusione delle stesse nella “classe lavorativa”, sempre che vengano accreditati a tale effetto le condizioni che la legge esige. gli amministratori, senza bisogno dell’accordo dell’assemblea generale, procederanno a formalizzare il cambio di classe e a modificare l’articolo o gli articoli degli statuti a cui interessi, conferendo la pertinente scrittura pubblica che sarà iscritta nel registro mercantile.

Articolo 7. *Diritto di acquisizione preferente in caso di trasmissione volontaria “inter vivos”.*

1. Il titolare di azioni o di partecipazioni sociali appartenenti alla classe lavorativa che intenda trasmettere la totalità o parte delle cosiddette azioni o partecipazioni a persona che non abbia la condizione di lavoratore della società con contratto per tempo indefinito dovrà comunicarglielo per iscritto all’organo di amministrazione della società, in modo che sia assicurato il suo ricevimento, dichiarando il numero e le caratteristiche delle azioni o partecipazioni che intende trasmettere, l’identità dell’acquirente e il prezzo e altre condizioni di trasmissione. l’organo di amministrazione della società lo notificherà ai lavoratori non soci con contratto indefinito entro il termine di quindici giorni, da contare dal momento della data di ricevimento della comunicazione. la comunicazione del socio avrà il carattere di offerta irrevocabile.
2. I lavoratori ingaggiati per tempo indefinito che non siano soci potranno acquistarle entro il mese seguente alla notifica.
3. In caso di difetto di esercizio del diritto di acquisizione preferente a cui fa riferimento il paragrafo di cui sopra l’organo di amministrazione della società notificherà la proposta di trasmissione ai lavoratori soci, i quali potranno procedere a comprare entro il mese seguente al ricevimento della notifica.
4. In caso di difetto di esercizio del diritto di acquisizione preferente dai lavoratori soci, l’organo di amministrazione della società notificherà la proposta di trasmissione ai

titolari di azioni o partecipazioni della classe generale e, se fosse il caso, al resto dei lavoratori senza contratto di lavoro per tempo indefinito, i quali potranno optare a comprare, per quell'ordine, entro i successivi periodi di quindici giorni seguenti al ricevimento delle notifiche.

5. Quando siano varie le persone che esercitino il diritto di acquisizione preferente a cui fanno riferimento i paragrafi anteriori, le azioni o partecipazioni sociali verranno distribuite tra tutti coloro ugualmente.
6. Nel caso in cui nessun socio o lavoratore abbia esercitato l'esercizio di acquisizione preferente, le azioni o partecipazioni potranno essere acquistate dalla società, entro il mese seguente a contare dal giorno in cui fosse finito il termine a cui fa riferimento il paragrafo quarto, con i limiti e i requisiti stabiliti dagli articoli 75 e seguenti della legge di società anonime.
7. In ogni caso, trascorsi sei mesi dal momento della comunicazione del proposito di trasmissione dal socio senza che nessuno abbia esercitato i suoi diritti di acquisizione preferente costui sarà libero di trasmettere le azioni o partecipazioni della sua titolarità. se il socio non procede alla trasmissione delle stesse entro il termine di quattro mesi dovrà iniziare nuovamente il corso regolato nella presente legge.
8. Il titolare di azioni o partecipazioni sociali appartenenti alla classe generale che intenda trasmettere la totalità o parte delle cosiddette azioni o partecipazioni a persona che non abbia nella società la condizione di socio lavoratore sarà sottomesso a quanto disposto nei paragrafi di cui sopra del presente articolo, eccetto che la notifica dell'organo di amministrazione comincerà dai soci lavoratori.

Articolo 8. *Valore reale.*

Il prezzo delle azioni o partecipazioni, la forma di pagamento e altre condizioni dell'operazione saranno quelle convenute e comunicate all'organo di amministrazione dal socio trasmittente.

Se la trasmissione progettata fosse effettuata a titolo oneroso diverso dalla compravendita o a titolo gratuito, il prezzo di acquisizione sarà quello fissato di comune accordo dalle parti o, altrimenti, il valore reale delle stesse il giorno in cui fosse stato comunicato all'organo di amministrazione della società l'intenzione di trasmettere. si capirà come valore reale quello che venga determinato dall'auditore di conti della società e, se essa non fosse obbligata alla verifica dei conti annuali, da un auditore designato a questo effetto dagli amministratori.

Le spese dell'auditore andranno per conto della società. il valore reale che venga fissato sarà valido per tutte le alienazioni che abbiano luogo entro ogni esercizio annuale. se nelle alienazioni seguenti durante lo stesso esercizio annuale il trasmittente o acquirente non accettasse il cosiddetto valore reale si potrà praticare una nuova valorizzazione a sue spese.

Articolo 9. *Nullità di clausole statutarie.*

1. Saranno valide soltanto le clausole che proibiscano la trasmissione volontaria delle azioni o partecipazioni sociali per atti “inter vivos”, se gli statuti riconoscono al socio il diritto di separarsi dalla società in qualsiasi momento. L’incorporazione di queste clausole agli statuti sociali richiederà il consenso di tutti i soci.
2. Nonostante quanto stabilito nel paragrafo di cui sopra gli statuti potranno impedire la trasmissione volontaria delle azioni o partecipazioni per atti “inter vivos”, oppure l’esercizio del diritto di separazione, durante un periodo di tempo non superiore a cinque anni da contare dal momento della costituzione della società, o per le azioni o partecipazioni procedenti di un aumento di capitale dal momento del conferimento della scrittura pubblica della sua esecuzione.

Articolo 10. *Estinzione del rapporto lavorativo.*

1. Nel caso di estinzione del rapporto lavorativo del socio lavoratore, costui dovrà offrire l’acquisizione delle sue azioni o partecipazioni secondo quanto disposto nell’articolo 7 e se nessuna esercita il suo diritto di acquisizione, conserverà costui la qualità di socio di classe generale, secondo l’articolo 6.
essendoci persone che desiderano acquistare le cosiddette azioni o partecipazioni sociali, se il socio che, estinto il suo rapporto lavorativo e richiesto notarilmente per ciò, non procede, entro il termine di un mese, a formalizzare la vendita, potrà essa essere conferita dall’organo di amministrazione e per il valore reale, calcolato secondo il modo previsto nell’articolo 8, che si consegnerà a disposizione di colui sia giudiziarmente sia nella cassa generale di depositi o nella banca di spagna.
2. Gli statuti sociali potranno stabilire norme speciali per i casi di pensionamento e incapacità permanente del socio lavoratore, nonché per i supposti di soci lavoratori in situazione di aspettativa.

Articolo 11. *Trasmissione “mortis causa” di azioni o partecipazioni.*

1. L’acquisizione di qualche azione o partecipazione sociale per successione ereditaria conferisce all’acquirente, sia costui l’erede oppure il legatario del defunto, la condizione di socio.
2. Nonostante quanto detto nel paragrafo di cui sopra, gli statuti sociali, nel caso di morte del socio lavoratore, potranno riconoscere un diritto di acquisizione preferente sulle azioni o partecipazioni di classe lavorativa, per il procedimento previsto nell’articolo 7, il quale verrà esercitato per il valore reale che le cosiddette azioni o partecipazioni avessero il giorno della morte del socio, che si pagherà in contanti, dovendo esercitarsi questo diritto di acquisizione entro il termine massimo di quattro mesi, da contare dal momento della comunicazione alla società dell’acquisizione ereditaria.
3. Non potrà essere esercitato il diritto statutario di acquisizione preferente se l’erede o legatario fosse lavoratore della società con contratto di lavoro per tempo indefinito.

Articolo 12. *Organo di amministrazione.*

Se la società fosse amministrata da un consiglio di amministrazione, la nomina dei membri del cosiddetto consiglio si effettuerà necessariamente secondo il sistema proporzionale regolato nell'articolo 137 della legge di società anonime e nelle disposizioni che lo sviluppano.

Se non esistono altro che azioni o partecipazioni di classe lavorativa i membri del consiglio di amministrazione potranno essere nominati secondo il sistema di maggioranze.

Articolo 13. *Impugnazione degli accordi sociali.*

1. Potranno essere impugnati gli accordi delle assemblee di soci che siano contrari alla legge, si oppongano agli statuti o ledano, in beneficio di uno o vari soci o di terzi, gli interessi della società.
2. Se l'accordo impugnato affettasse la composizione del capitale o il cambio di domicilio fosse fuori del termine municipale, il giudice che conosca il procedimento farà conoscere al registro di società lavorative l'esistenza dell'istanza e le cause di impugnazione, nonché la sentenza che accetti o respinga l'istanza.

Articolo 14. *Riserva speciale.*

1. Oltre alle riserve legali o statutarie che siano opportune, le società lavorative avranno l'obbligo di costituire un fondo speciale di riserva, che sarà dotato del 10 per 100 del beneficio liquido di ogni esercizio.
2. Il fondo speciale di riserva potrà essere destinato unicamente alla compensazione di perdite nel caso in cui non esistano altre riserve disponibili sufficienti per questo scopo.

Articolo 15. *Diritto di sottoscrizione preferente.*

1. In ogni aumento di capitale con emissione di nuove azioni o con creazione di nuove partecipazioni sociali dovrà essere rispettata la proporzione esistente tra quelle appartenenti alle diverse classi su cui conta la società.
2. I titolari di azioni o di partecipazioni appartenenti a ciascuna delle classi avranno diritti di preferenza per sottoscrivere o assumere le nuove azioni o partecipazioni sociali appartenenti alla classe rispettiva.
3. Eccetto nel caso di accordo dell'assemblea generale in cui si decida l'aumento di capitale sociale le azioni o partecipazioni non sottoscritte o assunte dai soci della classe corrispondente saranno offerte ai lavoratori, siano essi soci o no, nel modo previsto nell'articolo 7.
4. L'esclusione del diritto di sottoscrizione preferente si reggerà secondo la legge corrispondente, secondo il tipo sociale, ma quando l'esclusione interessi le azioni o partecipazioni della classe lavorativa la prima sarà fissata liberamente dall'assemblea generale, sempre che la stessa approvi un piano di acquisizione di azioni o partecipazioni per i lavoratori della società, e che le nuove azioni o partecipazioni siano destinate all'adempimento del piano e imponga la proibizione di alienazione entro un termine di cinque anni.

Articolo 16. *Perdita della qualifica.*

1. Saranno cause legali di perdita della qualifica di “società lavorativa” le seguenti:
 - 1^a. Quando si superino i limiti stabiliti negli articoli 1 e 5, paragrafo 3.
 - 2^a. La mancanza di dotazione, la dotazione insufficiente oppure l’applicazione non dovuta del fondo speciale di riserva.
2. Verificata l’esistenza di causa legale di perdita della qualifica, il ministero di lavoro e affari sociali oppure l’organo corrispondente della comunità autonoma competente, e adempiti, se fosse il caso, i termini previsti in questa legge affinché sparisca, si richiederà alla società affinché essa elimini la causa entro un termine non superiore ai sei mesi.
3. Una volta trascorso il termine a cui fa riferimento il paragrafo di cui sopra, se la società non avesse eliminato la causa legale di perdita della qualifica, il ministero di lavoro e affari sociali o l’organo corrispondente della comunità autonoma competente pronunzierà una risoluzione stabilendo la squalifica della società come società lavorativa e ordinando la sua cessazione nel registro di società lavorative. effettuato il corrispondente registro, si spedirà certificazione della risoluzione e della cessazione al registro mercantile corrispondente per la pratica di emarginato nella pagina aperta alla società.
4. La squalifica prima di cinque anni dal momento della sua costituzione o trasformazione sopporrà per la società lavorativa la perdita dei benefici tributari. il corrispondente procedimento seguirà quanto disposto nella normativa a cui si fa riferimento nella disposizione finale seconda di questa legge.

Articolo 17. *Scioglimento della società.*

1. Le società lavorative si scioglieranno per le cause stabilite nelle norme corrispondenti alle società anonime o di responsabilità limitata, secondo la forma che abbiano.
2. Gli statuti sociali potranno stabilire come causa di scioglimento la perdita della condizione di “società lavorativa” per la società.

Articolo 18. *Trasferimento di domicilio.*

Le società lavorative che trasferiscano il loro domicilio entro l’ambito di attuazione di un altro registro amministrativo passeranno a dipendere dal nuovo registro competente per ragione del territorio.

Tuttavia, il registro di origine manterrà la competenza per la conoscenza e la risoluzione dei dossier di squalifica che si trovino aperti nel momento del citato trasferimento di domicilio.

Capitolo II

Regime Statutario

Articolo 19. Benefici fiscali.

Le società lavorative che riuniscano i requisiti stabiliti nell'articolo 20 avranno i seguenti benefici nell'imposta su trasmissioni patrimoniali e atti giuridici documentati:

- A) Esenzione delle quote prodotte dalle operazioni societarie di costituzione e aumento di capitale e di quelle la cui origine sia la trasformazione di società anonime lavorative già esistenti in società lavorative di responsabilità limitata, nonché per l'adeguamento delle società anonime lavorative già esistenti ai precetti di questa legge.
- B) Bonifico del 99 per 100 delle quote prodotte dalla modalità di trasmissioni patrimoniali onerose, per l'acquisizione, per qualsiasi mezzo ammesso in giurisprudenza, di beni e diritti provenienti dall'impresa da cui proceda la maggior parte dei soci lavoratori della società lavorativa.
- C) Bonifico del 99 per 100 della quota prodotta dalla modalità graduale di atti giuridici documentati, per la scrittura notarile che documenti la trasformazione sia di un'altra società in società anonima lavorativa, sia società limitata lavorativa, sia tra di esse.
- D) Bonifico del 90 per 100 delle quote prodotte dalla modalità graduale di atti giuridici documentati, per le scritture notarili che documentino la costituzione di prestiti, compresi quelli rappresentati da obblighi o buoni, sempre e quando l'importo sia destinato alla realizzazione di investimenti in attivi fissi necessari per lo sviluppo dell'oggetto sociale.

Articolo 20. Requisiti.

Per poter accogliersi ai benefici tributari le società lavorative dovranno riunire i seguenti requisiti:

- a) Avere la qualifica di "società lavorativa".
- b) Destinare al fondo speciale di riserva, nell'esercizio in cui si produca il fatto imponibile, il 25 per 100 dei benefici liquidi.

Articolo 21. Inquadramento nel Sistema di Previsione Sociale.

1. I soci lavoratori delle società di lavoro, qualunque sia la loro partecipazione nel capitale sociale entro il limite stabilito dall'articolo 5 della presente Legge, ed anche se facenti parte dell'organo amministrativo societario, avranno la considerazione di lavoratori per conto terzi agli effetti dell'inclusione nel Regime Generale o Speciale della Previsione Sociale corrispondente in ragione della relativa attività, e saranno inclusi nella protezione per disoccupazione e in quella conferita dal Fondo di Garanzia Salariale, qualora tali contingenze fossero previste da tale regime.

2. I suddetti soci lavoratori sono assimilabili a lavoratori per conto terzi, agli effetti della loro inclusione nel rispettivo regime di Previsione Sociale, con esclusione della protezione per disoccupazione e di quella conferita dal Fondo di Garanzia Salariale nei seguenti casi:

a) Quando, per la loro condizione di amministratori societari, realizzino funzioni di direzione e gestione della società, ricevendo compensi per lo svolgimento di tale incarico, siano o no vincolati, simultaneamente, alla stessa mediante rapporto di lavoro comune o speciale

b) Quando, per la loro condizione di amministratori societari, realizzino funzioni di direzione e gestione della società e, contemporaneamente, siano vincolati alla stessa mediante rapporto di lavoro a carattere speciale per personale di alta direzione.

3. Fermo restando quanto disposto dalle sezioni di cui sopra, i soci lavoratori saranno inclusi nel Regime Speciale della Previsione Sociale dei lavoratori in proprio, o autonomi, quando la loro partecipazione nel capitale sociale, insieme a quella del rispettivo coniuge e parenti consanguinei, affinità o adozione fino al secondo grado, con i quali convivano, raggiunga almeno il cinquanta per cento, salvo che accreditino che l'esercizio del controllo effettivo della società richiede il concorso di persone estranee ai rapporti familiari..

Disposizione addizionale prima

Le comunità autonome con competenza trasferita per la gestione del registro amministrativo di società anonime lavorative continueranno ad esercitarla riguardo il registro di società lavorative a cui fa riferimento l'articolo 4 di questa legge.

Quanto detto nel capitolo ii della presente legge si intende con eccezione dei regimi tributari forali in vigore nei territori storici del paese basco e nella comunità autonoma forale di navarra.

Disposizione addizionale seconda

A effetti di ostentare la rappresentanza davanti alle pubbliche amministrazioni e come difesa dei loro interessi, nonché per organizzare servizi di consulenza, formazione, assistenza giuridica o tecnica e tutti quelli che siano convenienti per gli interessi dei loro soci, le società lavorative, sia anonime sia di responsabilità limitata, potranno organizzarsi in associazioni o gruppi specifici, in conformità a quanto detto nella legge 19/1977, del 1 aprile, che regola il diritto di associazione sindacale.

Disposizione addizionale terza

A effetti della legislazione di affitti non esiste trasmissione quando una società anonima o limitata raggiunge la qualifica di lavorativa o sia squalificata come tale.

Disposizione addizionale quarta

I riferimenti contenuti nel testo rifiuto della legge di procedura lavorativa, approvato dal reale decreto legislativo 2/1995, del 7 aprile, nonché nelle diverse normative su sviluppo delle società anonime lavorative, si capiranno fatte, d'ora in avanti, alle società lavorative.

Inoltre, quanto detto nell'articolo 11, paragrafo 2, comma a), della legge 43/1995, dell'imposta di società, riguardo le società anonime lavorative, si applicherà alle società limitate lavorative negli stessi termini e condizioni.

Disposizione transitoria prima

I dossier relativi alle società anonime lavorative che siano in corso nel momento dell'entrata in vigore di questa legge si risolveranno secondo le norme in vigore nella data del loro inizio.

Disposizione transitoria seconda

Il contenuto della scrittura pubblica e degli statuti delle società anonime lavorative qualificate e iscritte secondo la normativa che adesso si deroga non potrà essere applicato in opposizione a quanto detto in questa legge. In questo senso non sarà necessario il suo adeguamento formale alle previsioni di questa legge.

Disposizione transitoria terza

Le società anonime lavorative che abbiano concesso attualmente il beneficio di libertà di ammortamento a cui fa riferimento il punto 2 dell'articolo 20 della legge 15/1986, del 25 aprile, continueranno a godere del cosiddetto beneficio fino alla fine del periodo ed entro i termini autorizzati.

Disposizione derogatoria unica

Nel momento dell'entrata in vigore della presente legge sarà derogata la legge 15/1986, del 25 aprile, di società anonime lavorative, nonché il reale decreto 2696/1986, e in tutto ciò che non si opponga alla presente legge e sempre che si rispetti la previsione raccolta nella disposizione finale seconda, le disposizioni del reale decreto 2229/1986.

Disposizione finale prima

In tutto ciò che non è previsto in questa legge saranno applicate alle società lavorative le norme corrispondenti alle società anonime o di responsabilità limitata, secondo la forma che ostentino.

Disposizione finale seconda

Il governo, su richiesta dei ministri di giustizia e di lavoro e affari sociali, ascoltate le comunità autonome, procederà all'approvazione entro un termine non superiore a tre mesi dal momento della pubblicazione di questa legge, del funzionamento, la competenza e la coordinazione del registro amministrativo di società lavorative del ministero di lavoro e affari sociali.

Disposizione finale terza

Il governo, su richiesta, nell'ambito delle loro rispettive competenze, dei ministri di giustizia, di economia e finanza e di lavoro e affari sociali, potrà stabilire le disposizioni necessarie per lo sviluppo della presente legge.

Disposizione finale quarta

La presente legge entrerà in vigore ai trenta giorni della sua pubblicazione nella "gazzetta ufficiale dello stato".

Per tanto,
Ordino a tutti gli spagnoli, particolari e autorità che rispettino e facciano rispettare
questa legge.
Madrid, li 24 Marzo 1997.

JUAN CARLOS R.

Il Presidente Del Governo
JOSE MARIA AZNAR LÓPEZ

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLO STATO, N. 72, DEL 25 MARZO
1997, PAGINE 9541 A 9547) .